



Sent. n. 1702/14
Dep. 15/12/2014
Pub. 16/12/2014
Cron. 6679/2014
Rep. 4575/2014

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario del Tribunale di Reggio Emilia ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008

PROMOSSA DA

S. M. A in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli S. N. E e S. L. A, assistita rappresentata e difesa dall'avv. G. C. e B. i ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia L. M. G. n. giusta procura a margine dell'atto di citazione;

-parte attrice-

CONTRO

G. C. SPA, già G. E. SPA in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in S. () Via R. n. e P. E. assistiti rappresentati e difesi dall'avv. l'Avv. M. a R. i giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

-convenuti-

E

V. E A. O, convenuto contumace

E

A. I. SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in M. alla via L. i n. assistita rappresentata e difesa dagli Avv. ti G. F. i e C. G. i giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

-terza chiamata-

OGGETTO: risarcimento danno ex art. 2043 c.c. e norme speciali.

Conclusioni di parte attrice: "In via principale: a) accertare e dichiarare la concorrente

GIURE.IT

responsabilità di V. [redacted] e A. [redacted], titolare dell'omonima Impresa Edile, del Sig. P. [redacted] E. [redacted], quale Responsabile della Sicurezza di G. [redacted] E. [redacted] S.p.A., del Legale Rappresentante di G. [redacted] E. [redacted] S.p.A. oggi G. [redacted] [redacted] s.p.a. sia in proprio, per culpa in eligendo, in vigilando e quant'altro, che ai sensi dell'art. 2049 c.c. per l'operato di P. [redacted] E. [redacted], in solido tra loro, in ordine alla causazione dell'infortunio mortale sul lavoro occorso a S. [redacted] L. [redacted] il 20/09/1994 e, conseguentemente,

b) condannare il sig. V. [redacted] e A. [redacted], titolare dell'omonima Impresa Edile, il Sig. P. [redacted] E. [redacted], quale Responsabile della Sicurezza di G. [redacted] E. [redacted] S.p.A. e G. [redacted] [redacted] s.p.a. già G. [redacted] E. [redacted] S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., tutti in solido tra loro, a pagare a S. [redacted] M. [redacted] A, nella sua qualità di moglie del defunto S. [redacted] L. [redacted], a titolo di risarcimento per i danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, comunque nominalmente indotti, la somma di € 320.000,00 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

c) condannare il sig. V. [redacted] e A. [redacted], titolare dell'omonima Impresa Edile, il Sig. P. [redacted] E. [redacted], quale Responsabile della Sicurezza di G. [redacted] E. [redacted] S.p.A. e G. [redacted] [redacted] s.p.a., già G. [redacted] E. [redacted] S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., tutti in solido tra loro, a pagare a S. [redacted] M. [redacted] A nella sua qualità di genitore dei minori S. [redacted] O N. [redacted] E e S. [redacted] O L. [redacted] A, a titolo di risarcimento per i danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, comunque nominalmente indotti, la somma di € 320.000,00 quanto a S. [redacted] O N. [redacted] E ed € 320.000,00 quanto a S. [redacted] O L. [redacted] A o quella somma maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

d) condannare il sig. V. [redacted] e A. [redacted], titolare dell'omonima Impresa Edile, G. [redacted] [redacted] s.p.a. già G. [redacted] E. [redacted] S.p.A. in persona del Legale Rappresentante e il Sig. P. [redacted] E. [redacted], quale Responsabile della Sicurezza di G. [redacted] E. [redacted] S.p.A., tutti in solido tra loro, a pagare a S. [redacted] O M. [redacted], in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui minori S. [redacted] O N. [redacted] E e S. [redacted] O L. [redacted] A, una ulteriore somma a titolo di risarcimento per i danni da svalutazione monetaria.

In via subordinata:

e) nel caso in cui non dovesse essere ritenuta esistente una valida delega in capo a P. [redacted] E. [redacted], accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. V. [redacted] e A. [redacted], titolare dell'omonima Impresa Edile e del Legale Rappresentante di G. [redacted] E. [redacted] S.p.A., oggi G. [redacted] [redacted] s.p.a., in solido tra loro, in ordine alla causazione dell'infortunio mortale sul lavoro occorso a S. [redacted] L. [redacted] il 20/09/1994 e, conseguentemente,

f) condannare il sig. V...e A..., titolare dell'omonima Impresa Edile e G...o ... S.p.A. già G...o E... S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, in solido tra loro, a pagare a S...O M...A, nella sua qualità di moglie del defunto S...o L..., titolo di risarcimento per i danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, comunque nominalmente indotti, la somma di € 320.000,00 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

g) condannare il sig. V...e A..., titolare dell'omonima Impresa Edile e G...o ... S.p.A. già G...o E... S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, tutti in solido tra loro, a pagare a S...O M...A nella sua qualità di genitore dei minori S...O N...E e S...O L...A, a titolo di risarcimento per i danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, comunque nominalmente indotti, la somma di € 320.000,00 quanto a S...o N...e ed € 320.000,00 quanto a S...o L...a o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

h) condannare il sig. V...e A..., titolare dell'omonima Impresa Edile, G...o ... S.p.A. già G...o E... S.p.A., in persona del Legale Rappresentante in solido tra loro, a pagare a S...o M..., in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui minori S...o N...e e S...o L..., una ulteriore somma a titolo di risarcimento per i danni da svalutazione monetaria;

In via ulteriormente subordinata:

i) dichiarare la responsabilità del titolare dell'Impresa Edile V...e A... in ordine alla causazione dell'infortunio sul lavoro mortale occorso a S...o L... il 20/09/1994 e, conseguentemente,

l) condannare V...e A..., titolare dell'omonima Impresa Edile, a pagare a S...O M...A, nella sua qualità di moglie del defunto S...o L..., titolo di risarcimento per i danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, comunque nominalmente indotti, la somma di € 320.000,00 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

m) condannare V...e A..., titolare dell'omonima Impresa Edile, a pagare a S...O M...A nella sua qualità di genitore dei minori S...O N...E e S...O L...A, a titolo di risarcimento per i danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, comunque nominalmente indotti, la somma di € 320.000,00 quanto a S...o N...e ed € 320.000,00 quanto a S...o L...a o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

n) condannare V...e A..., titolare dell'omonima Impresa Edile, a pagare a S...o M..., in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui minori S...o N...e e S...o L..., una ulteriore somma a titolo di risarcimento per i danni da svalutazione monetaria.

o) In ogni caso con gli interessi di mora dal giorno dell'infortunio al saldo.

Con vittoria di spese e compensi di causa e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi".

Conclusioni delle parti convenute: " In via preliminare accertarsi la competenza funzionale della sezione ordinaria del Tribunale di Reggio Emilia e, per l'effetto, rigettarsi l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della terza chiamata. Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità degli odierni convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa - ridursi le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice in quanto arbitrarie ed eccessive; - dichiararsi, in ogni caso, la responsabilità prevalente del Sig. V. [redacted] e A. [redacted] e, di conseguenza, condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attrice in considerazione del grado di responsabilità ad essi imputabile; - rigettarsi sia l'eccezione di prescrizione della domanda di manleva che l'eccezione di inoperatività della polizza avanzate dalla difesa della terza chiamata e per, l'effetto, dichiarare tenuta e condannare A. [redacted] Spa a manlevare e tenere indenne i convenuti da ogni pronuncia e da ogni condanna che fosse in loro danno richiesta e pronunciata.

In ogni caso: con vittoria delle spese di lite".

Conclusioni della terza chiamata: " Sono perciò ribadite le conclusioni assunte per il cui accoglimento integrale formalmente si insiste. Fatto salvo ogni ulteriore diritto compresa la replica".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 02/12/2008, la Sig.ra S. [redacted] M. [redacted], in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori S. [redacted] N. [redacted] e S. [redacted] L. [redacted], conveniva in giudizio il Gruppo [redacted] Spa, P. [redacted] E. [redacted] e V. [redacted] A. [redacted], al fine di conseguire il risarcimento del danno morale ed esistenziale patito a seguito dell'infortunio mortale occorso il 19/09/1994 sul lavoro a S. [redacted] L. [redacted], rispettivamente, marito della stessa e padre dei minori.

Parte attrice ha fondato la domanda avanzata, sul presupposto che i convenuti Gruppo [redacted] Spa e P. [redacted] E. [redacted] fossero responsabili dell'evento occorso al S. [redacted] per violazione della normativa antinfortunistica all'epoca vigente (DPR 547/55 e DPR 164/56) e quindi per *culpa in eligendo* e *culpa in vigilando* della prima e del secondo.

Le parti convenute hanno invece sostenuto che alcuna colpa può essere a loro ascritta in quanto la ditta V. [redacted], agì senza alcuna ingerenza da parte del Gruppo [redacted], in piena

autonomia organizzativa e dirigenziale, con proprio personale, mezzi ed attrezzature.

Secondo parte convenuta quindi, il Gruppo [redacted] non organizzò il cantiere, né esercitò i poteri di vigilanza e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori, né approntò le misure di sicurezza né diresse il lavoro degli addetti al cantiere teatro del sinistro.

Per la terza chiamata in causa il diritto alla manleva a favore dei convenuti, si sarebbe prescritto perché: 1) il Gruppo [redacted] non avrebbe inviato alcuna comunicazione alla propria Compagnia dal settembre 1994 al gennaio 2002, violando i termini di cui agli artt. 2952 e 2947 c.c.; 2) il Gruppo [redacted] non avrebbe trasmesso alla Compagnia la Raccomandata del 12/08/1996 proveniente dal legale degli attori; 3) la prescrizione della domanda di manleva sarebbe già stata accertata dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n° 363/2007. Inoltre, la terza chiamata pone la questione relativa al massimale assicurato per la garanzia RCT.

I fatti furono accertati dagli ufficiali di P.G. del SPSAL - AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia - Roberto B. [redacted] e Mario P. [redacted], i quali rilevarono infrazioni alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro e predisposero verbale di diffida n. 12/893 del 26/09/1994 e informativa n. 12/1722 del 02/12/1994.

Vennero esperite indagini preliminari al termine delle quali veniva tratto a giudizio il V. [redacted] e A. [redacted] risultato colpevole dei reati ascrittogli.

Lo stesso V. [redacted] e interpose gravame in seguito a cui la Corte di Appello di Bologna lo condannò ad una pena più mite rispetto ad un solo capo di imputazione (capo C) confermando nel resto la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, nonché alla rifusione delle relative spese processuali.

Veniva proposta ulteriore azione dinanzi a questo Tribunale Sezione lavoro dai genitori, fratelli e sorelle del S. [redacted] onde ottenere il risarcimento per i danni biologico, morali, esistenziali, materiali e quant'altro patiti.

Il predetto giudizio si è concluso, in prime cure, con sentenza n. 363/07 del 07.11.2007 che così decideva: "PQM accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti (V. [redacted] e A. [redacted], società Gruppo Eda S.p.a. [ora Gruppo [redacted] s.p.a.] e P. [redacted] e P. [redacted]) in solido al pagamento di € 159.691,26 a S. [redacted] N. [redacted], di € 161.293,60 a M. [redacted] V. [redacted], di € 3.811,65 a S. [redacted] N. [redacted] e M. [redacted] V. [redacted]; di € 51.094,90 a ciascuno dei fratelli del defunto S. [redacted] L. [redacted] (S. [redacted]

G...e, S...o L..., S...o R..., S...o C..., S...o M...a G..., S...o F...o A..., S...o P..., S...o D...a e S...o L...o S...o) somme tutte da maggiorarsi degli interessi legali maturandi dalla presente pronuncia al saldo; li condanna altresì al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese legali, liquidate nella complessiva somma di € 31.335,24, per competenze ed onorari, oltre IVA, CPA come per legge, ponendo a definitivo carico dei predetti convenuti le spese di CTU già liquidate come in atti. Reggio Emilia 7 novembre 2007".

Il richiamo sia al procedimento penale che al giudizio svoltosi dinanzi alla Sezione lavoro, è indispensabile nel giudizio *de quo* in quanto nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 cpp nel processo penale, che legittimi espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.

Sono da considerarsi prove atipiche pienamente utilizzabili, quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova ma sono quelle prove formatesi in altro procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, la cui efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici *ex art. 2729 c.c.* od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie. Più specificamente, sono utilizzabili nel procedimento civile: gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali i verbali di accertamento amministrativo degli ispettori del lavoro o dei funzionari degli enti previdenziali-assistenziali, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova; i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, che hanno valore di indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente; infine il Giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dalle sentenze penali non irrevocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperite e alle affermazioni di fatti.

(Cfr. *ex multis*, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 3 febbraio 1996, n. 916, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 8 maggio 1998, n. 4667, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 26 gennaio 2000, n. 8, Cass.

Civ., SS.UU., sentenza 26 ottobre 2000, n. 1133 e Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 marzo 2010, n. 5440 e di merito Trib. Reggio Emilia Sent. n. 1000/2014).

Le tesi difensive articolate dalle parti in giudizio depongono per la considerazione di alcuni elementi di diritto che vanno separatamente esaminati ai fini della decisione.

Questo Giudicante ritiene di non dover accogliere l'eccezione sollevata dalla terza chiamata e relativa alla prescrizione in quanto ai sensi e per gli effetti dell' art. 2952 c.c., nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, il G. SpA ha trasmesso alla Compagnia le due lettere datate 10/04/2001 e 16/07/2001 tramite cui la Sig.ra S. richiedeva il risarcimento dei danni patiti dalla stessa e dai figli minori, rispettando così il termine annuale previsto *ex lege* (per la precisione 9 mesi soltanto), termine che inizia a decorrere, per espressa previsione normativa, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno e non dal giorno del sinistro.

Nel merito della controversia, si ritiene essere sussistente la responsabilità solidale del G. SpA e del P. E. ex art. 2049 c.c. per l'evento occorso al S. L. in base ai canoni della *culpa in eligendo e vigilando* in quanto è indiscusso che il Geom. P. E. fosse il responsabile della sicurezza del G. SpA e che lo stesso non abbia operato con la necessaria prudenza e diligenza.

Emerge infatti dagli atti che nella causa civile definita in prime cure con la sentenza 363/2007 la qualifica di P. E. quale RSPP non è mai stata contestata e avversata se non tardivamente.

L'inadempimento del P. è acclarato in virtù di quanto emerge dallo svolgimento del giudizio penale e di quello civile, oltre che dalle ulteriori produzioni documentali depositate.

E' inoltre indiscussa la responsabilità *in eligendo* della SpA in quanto l'art. 5 D.p.r. 547/1955 imponeva un preciso e coercibile dovere di indagine accurata sull'impresa o sul lavoratore autonomo incaricato di effettuare lavori all'interno della ditta committente.

In base al richiamato disposto normativo, la giurisprudenza ha accolto il principio della corresponsabilità dell'appaltante "qualora scelga come appaltatore persona inidonea" (Cassazione Penale 03.03.1992, Stravaro).

E' stato pertanto ritenuto responsabile il committente che abbia omesso di scegliere l'appaltatore con la diligenza del buon padre di famiglia e, in particolare, di controllare con oculatezza che l'appaltatore avesse le capacità tecniche e le strutture necessarie per portare a compimento l'incarico conferitogli in condizioni di sicurezza. (cfr. Cass. Penale sentenza n. 10652 del 29.10.1997).

Per quanto innanzi ed in considerazione degli elementi probanti emersi avanti al Giudice del Lavoro e delle deposizioni testimoniali in sede penale deve ritenersi che la ditta individuale V. [redacted] e non possedeva i requisiti richiesti *ex lege* per il tipo di lavoro appaltato.

In merito alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata, in ordine alla eccezione di prescrizione del diritto alla manleva, la stessa deve essere disattesa in quanto, risulta agli atti che il G. [redacted] ha comunicato alla propria Compagnia di Assicurazioni le richieste di risarcimento danni ricevute dall'odierna attrice e dall'Inail entro un anno dalla ricezione delle stesse.

In virtù di tanto, si ritiene che il G. [redacted] ha tempestivamente esercitato i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e, di conseguenza, la proposta azione di manleva non potrà dichiararsi prescritta.

La terza chiamata eccepisce inoltre l' inoperatività della polizza sul presupposto che la polizza in questione non opererebbe nel caso concreto per non esservi stato, tra il S. [redacted] ed il V. [redacted], quel valido rapporto di dipendenza che avrebbe impedito alla Società di Assicurazione, all'atto della stipula della polizza, di considerare adeguatamente il rischio per la sua naturale ipotesi di verifica.

Sul punto, si ritiene che, la regolarità del rapporto tra il lavoratore danneggiato e l'appaltatore non rientra tra i presupposti di operatività della polizza ricavabili dall'esame della polizza stessa. Ad ulteriore conferma di ciò, si evidenzia come la stessa difesa della terza chiamata non indichi con precisione la condizione di polizza che escluderebbe l'operatività della garanzia. Così come pure non è condivisibile il richiamo all'inoperatività della polizza in quanto limitata ai rischi inerenti "l'attività propria dell'assicurato" perché, nel caso *de quo* ed in particolare nel testo delle condizioni di polizza si legge che *"la garanzia comprende i lavori di manutenzione, riparazione anche straordinaria ai fabbricati ed agli impianti esistenti, sia quelli eseguiti dall'assicurato che affidati ad*

imprese terze; nell'ultimo caso la responsabilità assicurata è quella che può fare capo all'assicurato nella sua qualità di committente".

Infine, la difesa della terza chiamata, per la prima volta nella memoria ex art. 183 VI comma n° 1 c.p.c. accenna al massimale assicurato per la garanzia RCT pur senza eccepire l'operatività della polizza nei limiti del massimale assicurato se non, tardivamente, in sede della predetta memoria autorizzata.

A tal proposito, la stessa polizza all'art. 19 condizioni generali prevede l'assoggettamento ad adeguamento dei massimali in proporzione alle variazioni del costo della vita *"I massimali, le franchigie ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni del costo della vita. L'adeguamento si effettua ponendo a raffronto l'indice iniziale con quello della scadenza annuale del periodo di assicurazione".*

Avuto riguardo alla responsabilità del V. [redacted] e in ordine alla causazione dell'occorso al S. [redacted] L., la stessa deve ritenersi pacifica ed incontestata così come è risultato a seguito del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna a carico dello stesso, il quale è rimasto contumace nel presente giudizio.

Ritenuto quanto innanzi, la domanda così come proposta da parte attrice è fondata e va accolta limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale avanzata anche per i figli S. [redacted] N. [redacted] e L. [redacted] tenendo conto dell'evoluta giurisprudenza.

Parte attrice reclama la risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto per sé e per ciascun figlio, nella misura non inferiore, ad euro 320.000,00=.

Si tratta del valore massimo previsto dalle Tabelle del Tribunale Milanese (euro 326.150,00) che, nel caso di specie non appare giustificato con particolare riferimento all'attrice la quale non ha allegato alcuna documentazione probatoria del *quantum* richiesto da considerare quale fonte primaria del convincimento, anche basato su presunzioni e su cui la liquidazione deve fondarsi.

Con riguardo ai figli, l'età giovane degli stessi certamente orienta questo Giudicante ad una liquidazione allineata più ai valori massimi che ai medi, pertanto si ritiene equo risarcire la somma di euro 244.615,00 relativamente a S. [redacted] M. [redacted] e la somma di euro 290.000,00 per S. [redacted] N. [redacted] e la somma di euro 310.000,00 per S. [redacted] L. [redacted].

Sulla richiesta di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria avanzata da parte attrice si rileva come nel caso di risarcimento del danno per debiti di valore, la

somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi che vanno calcolati dalla data del fatto sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cfr. Cass. SS.UU. Sentenza n. 1712/1995).

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il criterio del *decisum* ed in base ai parametri vigenti al momento dell'attività defensionale e cioè in base al D.M. 10.03.2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

1. dichiara che l'evento per cui è causata si è verificato per fatto e colpa concorrente di V. e A. G. Spa e P. E. e così come in motivazione;
2. Dichiara tenuti e condanna V. e A. G. Spa e P. E. e A. A. Spa al pagamento in solido in favore di S. M. della complessiva somma di euro 244.615,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Dichiara tenuti e condanna V. e A. G. Spa e P. E. e A. A. Spa al pagamento in solido in favore di S. N. della complessiva somma di euro 290.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Dichiara tenuti e condanna V. e A. G. Spa e P. E. e A. A. Spa al pagamento in solido in favore di S. L. della complessiva somma di euro 310.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. Condanna i convenuti a rifondere in via solidale alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 36.145,20 per compensi ed € 1.284,50 per spese oltre spese generali e accessori di legge;

Reggio Emilia li 15.12.2014

TRIBUNALE

DEPOSITATO

15 DIC. 2014

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

B. C.

(Dott.ssa Graziella Lugnetti)